



**PUBBLICA ASSISTENZA
"CROCE GIALLA - ODV"**

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei soci del 29 Novembre 2019

TITOLO I

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Art. 1

E' costituita ed è in attività dal mese di ottobre del 1900, attualmente con sede in Ancona, Via Ragusa n. 18, l'Associazione di Pubblica Assistenza denominata "CROCE GIALLA - ODV" (Organizzazione di Volontariato), in questo Statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

Art. 2

La Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA - ODV" è un punto di aggregazione per i cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intende contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Per questa ragione, i principi ispiratori di solidarietà e partecipazione della stessa sono quelli del movimento del volontariato organizzato, in conformità alla disciplina del terzo settore.

Art. 3

L'Associazione assume come suo vessillo una bandiera di raso bianca con al centro l'emblema del sodalizio, rappresentato da una croce greca di colore giallo in campo rosso su scudetto blu.

Art. 4

La Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA - ODV" è laica ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sull'elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati e sull'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 5

La Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA - ODV" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed indirizza il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale delle collettività;
- d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap, nella protezione civile e ad altre iniziative dirette comunque agli scopi generali di solidarietà;
- h) collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel presente Statuto.

Art. 6

La Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA - ODV", ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via principale e prevalentemente in favore di terzi le attività di interesse generale di cui alle lettere: a), b), c), d), e), f), i), v), w) e y) dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione svolge una o più delle seguenti attività:

- a. interventi e prestazioni sanitarie;
- b. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza con mezzi idonei;
- c. servizi di trasporto sociosanitario con mezzi idonei;
- d. gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- e. servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- f. iniziative di attività di formazione e informazione in genere, in particolare nell'area sanitaria ed educativa, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità formativa;
- g. iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- h. iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- i. attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale e materiale;
- j. organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- k. organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- l. organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- m. promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
- n. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- o. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- p. assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;
- q. attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;
- r. centro di formazione e addestramento socio sanitario;
- s. tutela, soccorso e trasporto degli animali, compresi i randagi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

E' demandato al Consiglio di Amministrazione il compito di individuare le attività diverse che l'Associazione potrà eventualmente svolgere.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

TITOLO II SOCI

Art. 7

Possono essere soci della Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA – ODV" tutti i cittadini, indipendentemente dalla propria età, che condividono le finalità dell'Associazione, che si impegnano a rispettare lo Statuto e il regolamento e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea, purché di provata rettitudine morale e probità. Valgono, in ogni caso, eventuali ulteriori restrizioni fissate dalla legge e dallo Statuto sociale.

Tutti i soci che hanno superato il 18° anno di età, ed iscritti da almeno 3 mesi, indipendentemente dalla loro qualifica, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di voto in assemblea, di eleggere ed essere eletti se in possesso dei requisiti richiesti. Tutti i soci con età inferiore ai 18 anni, ma che abbiano compiuto i 16 anni, possono partecipare attivamente alla vita associativa, svolgendo le attività connesse secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento, previo assenso di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazioni di qualsiasi genere.

Art. 8

Possono accedere alle cariche sociali (Consigliere, componente delle Commissioni) tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento delle quote sociali, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, dal giorno dell'Assemblea che ha deliberato le elezioni. E' incompatibile l'appartenenza al Consiglio di Amministrazione per coloro che abbiano rapporti di lavoro o commerciali di qualsiasi natura con l'Associazione.

La qualifica di socio non è trasmissibile e non dà alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9

I soci si distinguono in:

- a) Soci onorari;
- b) Soci contribuenti;
- c) Soci sostenitori, i quali versano una quota minima annua modificabile ogni anno dal C.d.A. di importo almeno non inferiore a dieci volte la quota sociale base;
- d) Soci assistenti.

I soci onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, fra coloro che hanno conseguito particolari meriti nell'ambito dell'Associazione o al di fuori della stessa, ma che abbiano, in ogni caso, contribuito a dare lustro e prestigio alla stessa.

I soci contribuenti sono ammessi nell'Associazione a seguito di domanda scritta, sulla quale si pronuncerà insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

I soci sostenitori sono ammessi nell'Associazione a seguito di domanda scritta, sulla quale si pronuncerà insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione.

I soci assistenti sono ammessi nell'Associazione a seguito di domanda scritta, sulla quale si pronuncerà insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione. Per assumere la qualifica di socio assistente è necessario aver compiuto il 16° anno di età, essere autorizzato per iscritto dai propri genitori o da chi esercita potestà ed aver superato positivamente il corso di formazione ed addestramento altrimenti è possibile ricoprire solo la qualifica di socio contribuente.

Il Consiglio di Amministrazione esamina entro sessanta giorni, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento delle stesse.

I soci che si iscrivono alla Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA – ODV" debbono comunque essere in possesso di requisiti di moralità e buona condotta.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta con diversa modalità.

Art. 10

I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento da esso promanante;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvi i limiti di cui al presente Statuto;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione, con riferimento agli scopi e per il raggiungimento dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 57 del presente statuto.

Art. 11

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, nonché le deliberazioni e le decisioni degli organi associativi;
- b) rendersi disponibili, in accordo con le proprie possibilità, ai bisogni dell'Associazione;
- c) contribuire ad accrescere il campo di intervento dell'Associazione sul territorio, compatibilmente con le finalità e gli scopi generali della stessa;
- d) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- e) essere in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 12

La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni volontarie;
- c) per morosità;
- d) per radiazione;
- e) per appartenenza ad altra società di trasporti sanitari con scopo di lucro e in conflitto di interesse con la Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA - ODV".

La perdita della qualità di socio per morosità avviene dopo tre anni consecutivi di quote non pagate secondo le norme indicate nel Regolamento. Al verificarsi del mancato pagamento il C.d.A. dovrà comunicare al socio lo stato di morosità concedendogli termine di giorni 30 per mettersi in regola; trascorso inutilmente tale termine, il C.d.A. provvederà a deliberare la cancellazione del socio.

La segreteria amministrativa provvederà a comunicare al socio l'avvenuta cancellazione. Il socio, sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere d) ed e), deve essere preventivamente informato ed invitato, entro 60 giorni, ad esporre le proprie ragioni difensive al C.d.A. Se non ritenute valide, il C.d.A. dovrà inoltrare la proposta di radiazione o cancellazione all'assemblea dei soci, la quale dovrà esprimersi sul punto d) o e).

La segreteria amministrativa provvederà ad informare il socio della avvenuta radiazione o cancellazione.

Art. 13

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri associati.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del presente Statuto, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato di Gestione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere

superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per gli enti del terzo settore.

TITOLO III RISORSE E PATRIMONIO

Art. 14

L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA - ODV" comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione provvede al suo finanziamento:

- a) con le quote sociali;
- b) con le offerte volontarie, lasciti testamentari e donazioni di persone ed Enti, purché compatibili con i principi dell'Associazione e non siano contrari alle vigenti leggi dello Stato;
- c) con i proventi dei rimborsi derivanti dai servizi prestati, secondo le convenzioni e le modalità concordate;
- d) con i proventi derivanti da manifestazioni, attività culturali e ricreative in genere, organizzate dall'Associazione stessa o per conto di essa;
- e) con l'attività di raccolta fondi;
- f) con i contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti inerenti l'attività associativa;
- g) con le rendite patrimoniali e finanziarie;
- h) con attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- i) con la vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione
- l) con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- m) con proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- n) con proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 comma 3;
- o) con le altre modalità di volta in volta individuate purché compatibili con il presente Statuto e con le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 14, è costituito da:

- a) beni mobili, mobili registrati ed immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) lasciti, legati e donazioni effettuati a favore dell'Associazione e anche quelli nei confronti di soggetti in quanto appartenenti alla Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA – ODV" purché accettate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) qualsiasi altra risorsa e/o utile, purché leciti e conformi a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Il Patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 16

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori alla soglia eventualmente indicata dalla normativa in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in

forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 dello statuto con un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso alla rete associativa a cui affiliata.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

I mezzi finanziari per la gestione amministrativa, sono depositati presso uno o più istituti di Credito scelti dal Consiglio di Amministrazione e nel Conto Corrente Postale.

I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o dal Vice Presidente, abbinando la firma a quella del Segretario o del Vice Segretario.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

TITOLO IV ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 17

Sono organi elettivi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) la commissione elettorale.

Sono organi non elettivi dell'Associazione:

- e) il Comitato di Gestione;
- f) la Commissione di Disciplina.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore di Sede.

Nessun compenso è dovuto a chi ricopre cariche all'interno degli organi associativi.

Il predetto principio non si applica ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno, di regola entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio e per gli adempimenti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti, quando si deve procedere a modifiche dello Statuto Sociale, quando il Collegio dei Revisori dei Conti riscontri gravi anomalie nel funzionamento amministrativo dell'Associazione e negli altri casi indicati espressamente dal Regolamento.

Art. 20

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo al 31/12 e quello preventivo;
- b) discutere ed approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) nominare la Commissione Elettorale;
- d) stabilire la data delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali;
- e) stabilire la quota minima associativa annua;
- f) proporre, discutere, approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;
- g) proporre, discutere ed approvare le modifiche dello Statuto;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n) discutere o deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 21

Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 22

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nei locali della sede ed in tutto il territorio dove l'Ente opera, mediante manifesti e/o con i mezzi tradizionali e/o elettronici che il Consiglio di Amministrazione ritiene più opportuni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione. Lo stesso è diffuso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e mantenuto fino a tale data.

Art. 23

In apertura dei lavori l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Il Presidente ha il compito di illustrare l'ordine del giorno e di organizzare e dirigere la discussione. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle proprie funzioni.

Ultimati i lavori, il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto, a cura di questi, nell'apposito "Libro Verbali dell'Assemblea". Una volta sottoscritto nuovamente dal Presidente e dal Segretario, il verbale viene affisso nei locali della Sede sociale non oltre trenta giorni dalla data dell'Assemblea e ivi vi permane per almeno dieci giorni. Rimane a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 24

Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative. Questi hanno diritto di parola e di voto ad esclusione dei limiti prescritti dall'art. 9, comma 8, nel rispetto dei principi generali dell'Associazione e delle direttive impartite dal Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea può consentire ai non soci di prendere parola. Le riunioni dell'Assemblea possono essere rese pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di interesse generale.

Art. 25

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, per alzata di mano o su richiesta con approvazione dell'Assemblea per voto a scrutinio segreto.

E' ammesso il voto per delega, ma non possono conferirsi più di tre deleghe ad ogni socio.

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

In caso di parità, si procede a breve discussione, quindi si rinnovano le operazioni di voto. In caso di ulteriore parità, la proposta non viene accolta.

Per le modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Quando l'Assemblea discute o delibera sul bilancio, sul rendiconto morale e finanziario dell'Associazione e/o su argomenti che riguardano l'operato del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri presenti non hanno diritto al voto.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è l'organo esecutivo dell'Associazione e delibera su tutte le materie non specificatamente riservate all'Assemblea dei soci.

Tale organo è composto da undici soci, tutti eletti dai soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in regola con il versamento della quota associativa. Nel Consiglio di Amministrazione possono essere nominati al massimo tre soci aventi meno di due anni consecutivi di appartenenza all'Associazione con riferimento alla data di associazione. Nel caso di parità di voti verrà eletto il socio con maggiore periodo di appartenenza, nel caso di parità di appartenenza verrà eletto il più anziano di età.

Tale organo dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Lo stesso si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione e deve essere esposto nei locali della sede sociale. L'avviso deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita, salvo casi di particolare urgenza, nei quali la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fax, raccomandata a mano, o a mezzo di strumenti elettronici, almeno il giorno precedente la stessa.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro dei verbali del Consiglio stesso.

Art. 27

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti previsti;
- b) eseguire le deliberazioni e le decisioni assunte dall'Assemblea;
- c) conferire mandati speciali e generali;
- d) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 12;
- f) provvedere e vigilare in ordine all'attuazione delle norme dello Statuto e del Regolamento;

- g) porre in essere tutto quanto necessario alla corretta amministrazione dell'Associazione ed al suo sviluppo;
- h) nella sua prima riunione provvede a nominare tre membri del Comitato di Gestione (C.d.G.) e a conferire i poteri di Statuto al Comitato stesso;
- i) nomina il Direttore di Sede e ne fissa il compenso, determina l'autonomia di cassa e di banca e gli attribuisce eventuali indennità e/o rimborsi spese;
- m) discute e approva il conto consuntivo e preventivo da portare all'Assemblea dei soci;
- n) nomina il Presidente della Commissione di Disciplina;
- o) definisce tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.
- p) proporre, discutere ed approvare i Regolamenti e loro modifiche.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione di insediamento, convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, elegge, con votazione a scrutinio segreto:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Vice Segretario.

Nomina il Direttore Sanitario. Nel caso in cui tra gli undici eletti nessuno possieda i titoli professionali per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Sanitario, la nomina avverrà a cura del C.d.A. e dovrà riguardare un soggetto al di fuori degli eletti. Successivamente può conferire tra i restanti Consiglieri i seguenti incarichi:

- e) Economo
- f) Direttore Tecnico
- g) Coordinatore Soci Assistenti
- h) Direttore degli Automezzi
- i) Coordinatore dei rapporti con la Protezione Civile
- j) Direttore dei servizi e Coordinatore del Personale Stipendiato
- l) Coordinatore dei rapporti con le altre Pubbliche Assistenze e attività Sportive e Ricreative.

Il Consiglio elegge, nomina e conferisce gli incarichi tenendo in considerazione il programma presentato dal/dai consiglieri aspiranti.

Il programma dovrà contenere gli obiettivi che si intendono conseguire nell'arco della durata della carica. In assenza del programma, al Consigliere non verrà attribuito alcuno specifico incarico.

Il Consiglio, nel conferimento degli incarichi oltre al programma dovrà tener conto delle specifiche esperienze comunque acquisite dal Consigliere.

A seguito di comprovate necessità possono essere individuati ed affidati ulteriori incarichi.

Lo stesso Consigliere può avere conferito più di un incarico, purché non rivesta già, oltre agli elettivi, quelli di cui alle lettere e), f).

Art. 29

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ad esse partecipi almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le stesse, per decisione del Consiglio possono essere riservate o pubbliche, in quest'ultimo caso i soci non Consiglieri possono prendere parola solo se espressamente invitati dal Presidente sentito il Consiglio. E' fatto divieto ai non soci di partecipare alle riunioni ad eccezione di situazioni in cui sia considerata necessaria la loro presenza dalla maggioranza del Consiglio.

Durante le riunioni il Presidente mantiene il rispetto dell'ordine, modera e dirige il dibattito ed ha facoltà di allontanare chi reca disturbo alla riunione stessa.

Le decisioni vengono adottate, di regola, per voto palese ed a maggioranza relativa, salvo casi eccezionali indicati dal Regolamento.

Il Presidente vota sempre per ultimo. In caso di parità, viene accolta la proposta alla quale lo stesso ha aderito.

I verbali di ogni Consiglio sono resi pubblici mediante affissione in bacheca dopo il decimo giorno dalla seduta dello stesso e sono custoditi presso la segreteria per la consultazione da parte dei soci.

PRESIDENTE

Art. 30

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Negli atti giuridici e per le azioni stragiudiziali può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive a tutti gli effetti di legge.

Cura, in collaborazione con l'Assemblea, l'osservanza dello Statuto e del Regolamento, vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Gestione e sull'attuazione degli indirizzi e delle determinazioni espresse dall'Assemblea dei Soci, sovrintende e coordina la vita associativa ed il corretto utilizzo delle risorse materiali ed umane.

Firma, congiuntamente con il Segretario o Vice Segretario gli ordini di introito e di pagamento.

All'inizio del proprio mandato elabora un piano programmatico di gestione e sviluppo da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

VICEPRESIDENTE

Art. 31

Il Vice Presidente sostituisce in caso di assenza o di impedimento il Presidente, espletandone tutte le funzioni nell'ambito del C.d.A. e C.d.G.. Redige l'ordine del giorno sulle riunioni da tenere dal Consiglio di Amministrazione, accertandosi che le richieste avanzate e gli argomenti da trattare abbiano un'adeguata documentazione di supporto permettendone così una corretta esposizione ai consiglieri.

Ulteriori funzioni possono a lui essere delegate direttamente ed espressamente dal Presidente. Firma congiuntamente con il Segretario o il Vice Segretario gli ordini di introito e di pagamento in assenza del Presidente.

SEGRETARIO

Art. 32

Il Segretario a seguito e nel rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione controlla il settore Amministrativo dell'Associazione e tutte le attività nelle quali la segreteria è chiamata dal Consiglio e dal Comitato di Gestione ad operare.

Firma congiuntamente con il Presidente o il Vice Presidente gli ordini di introito e di pagamento.

Al termine dell'anno finanziario ha il compito di redigere unitamente al Comitato di Gestione la proposta di bilancio consuntivo e, d'accordo con il Comitato di Gestione, elabora il bilancio preventivo per l'anno finanziario entrante.

Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione redige il verbale dell'assemblea.

Ulteriori compiti possono essere stabiliti dal Regolamento.

VICE SEGRETARIO

Art. 33

Il Vice segretario sostituisce in caso di assenza il Segretario espletandone le funzioni.

Coadiuvando il Segretario in tutte le attività nelle quali la segreteria è chiamata dal Consiglio e dal Comitato di Gestione ad operare e nella normale routine amministrativa ed organizzativa.

Ulteriori compiti possono essere stabiliti dal Regolamento.

ALTRI CONSIGLIERI

Art. 34

L'Economo ha in consegna il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione e controlla che l'uso dei beni avvenga nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle delibere assunte dagli organi sociali. Controlla che tutti i locali siano ben curati, arredati in modo idoneo e dotati della biancheria necessaria. Fornisce indirizzi e suggerimenti al Comitato di Gestione inerenti la cura e la gestione del patrimonio associativo. Cura direttamente l'organizzazione e la tenuta dell'inventario dei beni, denuncia al Presidente ogni mancanza e/o danneggiamento dei beni costituenti il patrimonio. Cura altresì l'abbigliamento specifico dei soci assistenti.

Art. 35

Il Direttore Tecnico controlla, con l'ausilio del Direttore Sanitario, l'effettuazione dei corsi per la formazione dei soci assistenti curandone la preparazione teorico pratica sull'espletamento del servizio sanitario dell'Associazione.

Si interessa dei giovani che svolgono servizio civile nella Associazione. Fornisce indirizzi e suggerimenti inerenti il suo settore al Comitato di Gestione e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 36

Il Coordinatore soci assistenti organizza i turni dei volontari soprattutto nelle giornate festive e diurne confrontandosi con il responsabile dei dipendenti ed avvalendosi del personale amministrativo.

Art. 37

Il Direttore degli Automezzi, coordinandosi con l'Economo, controlla il buon uso del parco automezzi e dell'attrezzatura a disposizione ad eccezione di quella sanitaria e degli apparati radio. Partecipa a fornire indirizzi e suggerimenti al Comitato di Gestione per una corretta ed efficiente gestione dei mezzi e delle attrezzature.

Istruisce ed esamina i soci che richiedono di ottenere la qualifica di autisti volontari, sulla conduzione e sul corretto uso delle ambulanze.

Art. 38

Il Coordinatore dei rapporti con la Protezione Civile è il collegamento tra l'Associazione e gli organi competenti incaricati a svolgere tale servizio.

Elabora in accordo con gli Enti preposti, i piani di intervento da attuare in caso di calamità; successivamente all'interno dell'Associazione in piena aderenza e accordo con le delibere adottate dal Comitato di Gestione e dal Consiglio di Amministrazione, organizza le squadre di intervento, coordinando ed istruendo i soci che intendono partecipare a questi gruppi, assicurandosi che tutti i volontari siano in possesso dei requisiti richiesti dalle autorità competenti e che i mezzi e le attrezzature necessarie a svolgere tale compito siano efficienti.

Partecipa alle esercitazioni indette dalla Protezione Civile ed almeno una volta l'anno verificherà l'efficienza ed il grado di preparazione della struttura di intervento realizzata all'interno dell'Associazione.

Art. 39

Il Direttore dei Servizi e il Coordinatore del Personale stipendiato ha il compito di controllare tutti i servizi di trasporto infermi e malati effettuati dalla Associazione di Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA – ODV", controlla che i turni degli autisti stipendiati, l'eventuale straordinario ed i turni di reperibilità siano svolti con cura ed efficacia e nel rispetto delle norme del contratto di lavoro e delle delibere del Comitato di

Gestione. Cura i rapporti tra il Consiglio di Amministrazione ed il personale stipendiato, assicurandosi che il Contratto di Lavoro sia rispettato e che tutte le norme sulla tutela dei lavoratori siano adempite. Cura il controllo delle ferie di tutto il personale stipendiato indipendentemente dalle mansioni svolte. Partecipa a fornire indirizzi e suggerimenti al Comitato di Gestione riguardo il suo specifico settore.

Art. 40

Il Coordinatore dei Rapporti con le altre Pubbliche Assistenze e attività Sportive e Ricreative rappresenta la Pubblica Assistenza "CROCE GIALLA - ODV" nei Congressi Nazionali e territoriali, e nei raduni in genere, mantenendo attivi i rapporti interassociativi con le altre Pubbliche Assistenze.

Dopo aver partecipato a congressi o convegni, in cui dovrà riportare la volontà espressa dal Comitato di Gestione e/o dal Consiglio di Amministrazione, relazionerà a tali organi sul contenuto dell'incontro formulando le proprie considerazioni. Gestisce i servizi inerenti a manifestazioni in genere.

Art. 41

Il Direttore Sanitario cura e controlla l'aspetto sanitario dell'Associazione, ponendo particolare attenzione sulla dotazione specialistica, sulla qualità e sull'efficienza del servizio offerto dalle ambulanze, controlla i requisiti tecnici dei soci assistenti, la loro istruzione e formazione. Può essere nominato anche se non socio nel quale caso non farà parte degli undici Consiglieri.

Il Direttore Sanitario, ai sensi del D.g.r. 827/2013, deve autocertificare ogni anno la formazione di tutto il personale e l'idoneità fisica del personale volontario.

La carica di Direttore Sanitario deve essere ricoperta da un medico, ai sensi delle vigenti norme legislative.

Art. 42

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione dovrà svolgere il suo compito con moralità, attenzione e competenza, prestando la massima collaborazione agli altri consiglieri, al Comitato di Gestione e al Direttore di sede al fine di avere un Consiglio di Amministrazione ed un Comitato di Gestione efficiente e sensibile alle esigenze dell'Associazione.

Ogni consigliere è personalmente responsabile di qualunque spesa rimasta a carico dell'Associazione decisa di sua iniziativa, senza preventiva delibera del Comitato di gestione o del C.d.A. Nel caso ciò avvenisse il Consigliere dovrà rifondere l'Associazione delle somme indebitamente spese.

Art. 43

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica quattro anni; alla scadenza del mandato i consiglieri possono ripresentare la loro candidatura.

Art. 44

Qualora il Consiglio di Amministrazione per vacanza, comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. In caso di parità di voti, verrà eletto il socio con maggiore periodo di appartenenza; nel caso di parità di appartenenza, verrà eletto il più anziano di età.

Nel caso che non si disponga di tale graduatoria, che questa sia esaurita o che la medesima contenga un nominativo senza i requisiti richiesti e si debba provvedere alla sostituzione di uno o più Consiglieri, si procederà alla cooptazione, salvo ratifica, da parte dell'Assemblea dei Soci, alla sua prima riunione.

La vacanza di tanti Consiglieri tale da fare scendere il numero degli stessi a cinque o meno comporta la decadenza dell'intero Consiglio e di conseguenza anche degli altri organi elettivi che rimangono in funzione per il disbrigo dell'ordinaria gestione in attesa delle elezioni.

Art. 45

La qualifica di Consigliere si perde per le stesse motivazioni espresse nell'art. 12 del presente Statuto e per decadenza pronunciata con delibera motivata del C.d.A., con maggioranza qualificata dei 2/3 dell'intero C.d.A., ogni volta che il Consigliere non adempia con moralità, disinteresse e competenza i doveri ad esso imposti dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento e dalle delibere associative e che lo stesso abbia causato un danno anche immateriale all'Associazione.

CAPO III COMITATO DI GESTIONE

Art. 46

Il Comitato di Gestione è l'organo preposto alla gestione dell'Associazione ed è composto da cinque membri; tre di questi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione durante la sua prima riunione nell'ambito degli stessi Consiglieri scelti tra quelli di comprovata esperienza e competenza tecnico-gestionale. Il Presidente ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione presiedono di diritto il Comitato di Gestione.

Le competenze del Comitato di Gestione sono assunte per delega conferita dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione e riguardano in particolare la cura e la gestione:

- di tutta l'attività tecnico-operativa;
- di tutta l'attività amministrativa, economica e finanziaria;
- dei rapporti con il personale dipendente sotto ogni aspetto retributivo, normativo e disciplinare;
- di tutta l'attività riguardante acquisti, vendite, manutenzioni di ogni e qualsiasi bene facente parte del Patrimonio associativo;
- dei rapporti con fornitori, collaboratori, consulenti, clienti ed utenti;

Inoltre:

- predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti previsti;
- eseguire le deliberazioni e le decisioni assunte dall'Assemblea e dal C.d.A.;
- adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione, ivi inclusi: l'accensione di mutui, l'apertura di scoperti di conto corrente, la cessione di crediti, la stipula di contratti di leasing, il conferimento di mandati speciali e generali;
- stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- aderisce ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- provvede e vigila in ordine all'attuazione delle norme dello Statuto e del Regolamento in stretta collaborazione con il C.d.A.;
- pone in essere tutto quanto necessario alla corretta amministrazione dell'Associazione ed al suo sviluppo;
- predisporre la proposta di bilancio consuntivo da portare al C.d.A. per la successiva approvazione;
- predisporre il bilancio preventivo per l'anno finanziario entrante da portare al C.d.A. per la successiva approvazione;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese sostenute dai volontari e documentate di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Il Comitato di Gestione, inoltre, ha l'obbligo di discutere e deliberare in merito agli argomenti che di volta in volta il Consiglio di Amministrazione gli dovesse sottoporre, aventi riflesso sulla gestione economica.

Art. 47

Il Comitato di Gestione è l'unico organo competente ad assumere delibere di spesa impegnative per l'Associazione.

Il Comitato di Gestione viene convocato almeno una volta al mese a cura del Presidente e dei membri che lo compongono e lo stesso ne fissa l'o.d.g. sentiti i consiglieri. Alle riunioni, di regola riservate ai soli membri, possono partecipare altri soggetti se invitati dal Presidente e/o dagli altri membri.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica ed il cellulare).

Le adunanze del Comitato di Gestione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

Il Comitato di Gestione può nominare un segretario, anche non membro del Comitato stesso, che cura la redazione, la tenuta e la pubblicazione dei verbali. Il Comitato di Gestione si avvale del Direttore di Sede per la concreta attuazione delle delibere assunte.

Alle riunioni del C.d.G. partecipa, se richiesto dal Presidente e/o dal segretario, il Direttore di Sede.

Art. 48

Nel caso di dimissioni di un membro del Comitato di Gestione si seguono le regole dell'art. 44 del presente Statuto in quanto compatibili. Vale la regola che un componente del C.d.G. deve essere un Consigliere in carica.

Rimangono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, se da quest'ultimo non conferite per delega al Comitato di Gestione:

- la cura e l'organizzazione dei corsi per la formazione dei nuovi militi;
- la cura e la gestione dell'aspetto sanitario dell'Associazione ponendo particolare attenzione sulla dotazione specialistica, sulla qualità e sull'efficienza del servizio offerto dalle ambulanze, sul controllo dei requisiti tecnici dei soci sovrintendendo alla loro istruzione e formazione;
- la cura dei rapporti con la Protezione Civile;
- la cura dei rapporti con le altre P.A.;
- la cura delle attività sportive e ricreative;
- la cura dei rapporti con i Soci.

Art. 49

Per tutto quanto qui non espresso circa i poteri e le funzioni del Comitato di Gestione si fa riferimento per analogia, e in quanto compatibili, alle norme statutarie e regolamentari riguardanti il Consiglio di Amministrazione.

DIRETTORE DI SEDE

Art. 50

Il Direttore di Sede è la persona di cui il Comitato di Gestione si avvale per la concreta gestione delle attività associative; ha il compito e la responsabilità di attuare le delibere del Comitato stesso. Anche le delibere del C.d.A. devono essere attuate dal Direttore di Sede.

Art. 51

Il Direttore di Sede viene nominato dal C.d.A. nella riunione di insediamento, deve presentare comprovata professionalità e competenza nella gestione di ODV, nello specifico settore delle associazioni di volontariato di pronto soccorso ed assistenza. Può essere scelto tra i soggetti che i consiglieri propongono o tramite una selezione pubblica a seguito di un bando di concorso. Nel caso in cui il C.d.A. non provveda alla nomina nella riunione di insediamento, a causa dei tempi necessari per procedere alla selezione, rimane in carica il Direttore di Sede uscente. In mancanza del Direttore uscente il Comitato di Gestione provvederà collegialmente a curare la gestione in attesa della nomina.

Art. 52

Il Direttore di Sede può essere un dipendente, un collaboratore o un professionista. Il C.d.A. fissa il compenso spettante per l'opera svolta. Il Direttore di Sede dura in carica quanto il C.d.A. e decade con lo

stesso. Il C.d.A. può in caso di necessità prorogare le sue funzioni in attesa di una nuova nomina o del rinnovo.

In caso di dimissioni le sue funzioni vengono temporaneamente assunte dal Presidente coadiuvato dal Comitato di Gestione in attesa di una nuova nomina.

Nel caso di incarico svolto da un dipendente, al cessare della funzione viene meno il diritto a percepire il maggior compenso eventualmente accordato.

Art. 53

Nell'ambito delle sue funzioni di gestione e attuazione delle delibere del Comitato di Gestione e del C.d.A. la sua firma impegna l'Associazione. Risponde personalmente di tutti gli atti compiuti in contrasto o in assenza di delibere del Comitato o del Consiglio.

In casi di particolare necessità ed urgenza, al solo fine di evitare danni all'Associazione, il Direttore può prendere iniziative in assenza di formali delibere del C.d.G.. In casi di comprovata gravità può comminare biasimi, richiami, sospensioni, multe al personale dipendente e volontario.

Alla prima riunione del C.d.G. dovrà relazionare su quanto compiuto.

Il Direttore di Sede nell'espletamento delle sue funzioni gode di un'autonomia di cassa e banca, il cui importo viene determinato dal C.d.A. al momento della nomina

Art. 54

Il Direttore di Sede può essere sfiduciato dal C.d.G., il quale delibera la decadenza dall'incarico.

Entro dieci giorni il C.d.A. procede alla nomina di un nuovo Direttore di Sede ed, in alternativa, indice un bando di concorso per la selezione di un nuovo Direttore di Sede. Nel frattempo le funzioni di gestione vengono assunte dal Presidente con l'ausilio del C.d.G.

CAPO V COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 55

Il Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato, è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti, e da due supplenti, di cui almeno uno iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti.

Lo stesso è eletto dall'assemblea dei soci contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per gli stessi anni del medesimo. A parità di voti tra diversi candidati, è eletto il più anziano di età. Allo scadere del mandato i membri possono ripresentare la propria candidatura. Possono candidarsi ed essere eletti soggetti anche non soci. Dopo la nomina, il Collegio eleggerà il Presidente che deve essere un iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti.

Qualora un membro del Collegio, nelle ipotesi di dimissioni o per qualunque causa di impossibilità nella prosecuzione dell'incarico, non possa assolvere gli obblighi che gli derivano dal mandato conferito, decade dallo stesso ed è sostituito dal supplente.

Art. 56

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di vigilare sulla corretta gestione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione.

A tale fine, verifica almeno con cadenza trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, redige una Relazione di accompagnamento prima che sia presentato all'Assemblea dei Soci, apponendo il proprio benestare, ed esamina quello preventivo dell'esercizio successivo redigendo una relazione con le proprie considerazioni da presentare all'Assemblea di cui sopra.

Per l'espletamento di tali incombenze, il Collegio dei Revisori ha il libero accesso a tutti i documenti contabili che supportano l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Qualora fossero rilevate anomalie o gravi deficienze nella gestione amministrativa dell'Associazione, ha la facoltà di chiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione, senza, per questo, avere diritto al voto.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale da trascrivere in un apposito libro.

Art. 57

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

CAPO VI COMMISSIONI

Art. 58

La Commissione di Disciplina è presieduta da un Consigliere all'uopo nominato dal C.d.A. ed a differenza delle altre commissioni, è organo deliberante. La stessa è composta dal Direttore dei Servizi, dal Direttore Tecnico, dal Coordinatore dei Soci Assistenti.

Si riunisce su richiesta del C.d.A. ogni qualvolta pervenga un esposto sottoscritto da un Socio relativo a fatti verificatisi durante lo svolgimento della vita associativa, o assume la funzione di secondo grado a seguito di richiesta dei soci per sanzioni comminate direttamente dal C.d.A. o dal Direttore di Sede. La convocazione viene disposta dal Presidente entro e non oltre giorni trenta dalla data in cui è stata presentato l'esposto.

Nell'espletamento delle proprie funzioni la Commissione può sentire i presunti responsabili e testimoni. Al termine dei lavori redige una breve relazione scritta, accompagnata da motivato parere, con cui può disporre eventuali sanzioni e/o revocare e/o variare le sanzioni disposte dal C.d.A. e dal Direttore di sede, e la trasmette prontamente al Consiglio di Amministrazione che deve prenderne atto.

Qualora il soggetto responsabile della manchevolezza fosse un consigliere, al posto dei consiglieri che ne fanno parte, la commissione sarà composta del Presidente del collegio dei revisori dei conti, da un legale, regolarmente iscritto all'albo che può anche non essere socio e da un rappresentante del personale in attività dagli stessi nominato.

Art. 59

La Commissione Elettorale ha la funzione di predisporre, coordinare, vigilare ed attendere alle operazioni di voto relative al rinnovo delle cariche sociali.

È composta da un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori, più almeno due supplenti. I membri di questa non possono candidarsi per alcuna carica sociale.

La Commissione viene eletta nel corso dell'Assemblea in cui viene decisa la data delle votazioni e rimane in carica fino al momento della proclamazione degli eletti, dovrà inoltre indicare il Consigliere ed il Revisore più anziano, a cui spetterà convocare e presiedere la riunione di insediamento dell'organo di rispettiva competenza. Il Consigliere ed il Revisore più anziani dovranno convocare gli eletti entro 30 giorni dalla proclamazione comunicata dalla Commissione elettorale.

COMMISSIONI CONSULTIVE

Art. 60

Il Consiglio di Amministrazione, nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di Commissioni, formate da soci assistenti e contribuenti, anche Consiglieri e/o Sindaci Revisori e/o membri non Soci. La composizione, la formazione e le modalità di funzionamento di queste sono demandate alle disposizioni del Regolamento o di volta in volta decise dal C.d.A. In ogni caso, le Commissioni svolgono funzioni meramente consultive e non può essere delegata loro alcuna attività di natura decisoria.

CAPO VII PERSONALE STIPENDIATO

Art. 61

L'Associazione, qualora il Comitato di Gestione lo ritenga necessario, potrà assumere personale stipendiato o avvalersi di lavoro autonomo ai sensi e nei limiti di legge, esclusivamente per il proprio regolare funzionamento oppure per qualificare e specializzare le attività svolte e/o per la tutela dei propri interessi. I termini di assunzione sono demandati al Regolamento e, comunque, alle vigenti disposizioni di legge generali, speciali e al CCNL di settore.

CAPO VIII SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 62

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci provvede a nominare un Commissario liquidatore che curerà la destinazione del patrimonio dell'Associazione che sarà devoluto, come previsto dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore indicati in sede di assemblea straordinaria, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la normativa vigente, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, in carica al momento dello scioglimento dell'Associazione, continuerà a svolgere le proprie funzioni collaborando con il Commissario liquidatore fino al termine delle operazioni necessarie.

CAPO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 63

Nel caso in cui, per richiesta dell'Assemblea, siano istituite una o più sezioni dell'Associazione, queste dovranno essere dotate di regolamento organizzativo e di funzionamento che siano in linea con i criteri partecipativi di questo Statuto.

Art. 64

Il Regolamento stabilisce le modalità di votazione delle cariche sociali, quelle di espletamento dei servizi, sia diurni che notturni, quelle di funzionamento dei vari organi associativi, quelle di conferimento dei gradi e delle cariche, quelle relative ai rapporti tra le varie strutture ed alle annesse competenze specifiche. Ogni rinvio al Regolamento contenuto nelle norme del presente Statuto va riferito al nuovo Regolamento di attuazione che dovrà essere adottato da parte dell'Associazione.

Nelle more dell'adozione del medesimo, sono comunque applicabili le disposizioni di quello vigente, in quanto compatibili con i principi e le norme dello Statuto approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63.

In caso di incompatibilità, gli articoli dello Statuto o le singole parti di essi che fanno espresso rinvio al Regolamento ai fini della propria applicabilità si devono ritenere come non operativi/e ovvero sospesi/e in attesa dell'adozione dello stesso.

L'adozione del nuovo Regolamento comporta espressa ed integrale modificazione ovvero abrogazione di quello precedente, con conseguente piena applicazione del disposto di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 65

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di Terzo Settore e del codice civile per quanto attiene i rapporti economici e associativi, in quanto compatibili.

Art. 66

Il presente Statuto entra in vigore al momento della propria formale approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e comporta espressa ed integrale modificazione ovvero abrogazione di quello precedente.